

F.N. capitano
AEL

25857 - 20



ORIGINALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Composta da			revocatoria di compra- vendita immobiliare - elemento soggettivo - insorgenza del credito per assegno di mante- nimento per il figlio
Dott. Danilo SESTINI	- Presidente -		
Dott. Franco DE STEFANO	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 35363/2018	
Dott. Stefano OLIVIERI	- Consigliere -	Cron. 25857	
Dott. Francesco Maria CIRILLO	- Consigliere -	CC - 11/09/2020	
Dott. Cristiano VALLE	- Consigliere -		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35363/2018 R.G. proposto da
(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati
in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(omissis) S.N.C. SOCIETÀ
AGRICOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

contro

(omissis) , (omissis) ;

2020
1323

- intimati -

avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/03/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del dì 11/09/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

(omissis) e (omissis) ricorrono, con atto notificato dal 29/11/2018, per la cassazione della sentenza del 03/03/2018, n. 153, con cui la Corte d'appello di Perugia ha respinto il loro appello avverso la reiezione delle loro domande di simulazione assoluta o subordinata revocatoria di un atto di compravendita immobiliare da parte di (omissis) - già convivente *more uxorio* della prima e genitore con lei del secondo, inadempiente agli obblighi di corresponsione di assegno di mantenimento per quest'ultimo - in favore dell' (omissis)

(omissis) ;

la ragione del rigetto, dopo che era intervenuto in causa in proprio anche (omissis) e che era stata dispiegata da (omissis) autonoma domanda revocatoria anch'essa respinta, è stata individuata non solo nell'esclusione della simulazione assoluta dinanzi alla prova di una volontà delle parti di porre in essere un negozio, ma pure nella carenza di prova sull'elemento soggettivo della revocatoria in capo all'acquirente, configurato quale necessaria partecipazione di questi alla pure evidente dolosa preordinazione dell'alienante ai danni del credito degli attori: e tanto per essere stato qualificato il credito per la contribuzione al mantenimento come non ancora insorto al momento dell'atto revocando, essendo a quel tempo solamente stata proposta la relativa domanda al giudice;

degli intimati ((omissis) , (omissis) (omissis) società agricola e (omissis)) resiste con controricorso la sola azienda agricola;

avviato il ricorso alla trattazione all'adunanza camerale del dì 11/09/2020, non risultano depositate memorie ai sensi del penultimo periodo dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

considerato che:

in ricorso questi sono i dati di fatto rilevanti per la causa:

- la convivenza *more uxorio* della prima con (omissis), allietata il 31/05/1997 dalla nascita del figlio (che, prima della riforma di cui all'art. 1, comma 11, legge 10 dicembre 2012, n. 219, andava qualificato naturale) (omissis), era durata dal 1993 ai primi mesi del 2002;

- la (omissis), venuta meno con la convivenza ogni contribuzione del genitore naturale alle spese di mantenimento del figlio (cui quello era tenuto ai sensi dell'art. 148 cod. civ., anche come modificato dalla legge appena richiamata), aveva agito per conseguire una contribuzione del padre alle spese di mantenimento del figlio, attivandosi, tra l'altro, con domanda proposta davanti al giudice civile il 12/06/2002;

- l'atto di disposizione di cui si chiede la revoca, relativo ad una villa in (omissis) e ultimo cespite immobiliare rimasto in testa all'ex compagno (che si era disfatto pure di ingente patrimonio mobiliare e dell'azienda suinicola annessa alla villa), era stato rogato il 26/06/2002, dopo che il 22/08/2001 l'immobile era stato scorporato – riacquisito così al patrimonio del (omissis) – dalla coeva vendita dell'azienda suinicola;

i ricorrenti (omissis) e (omissis) articolano cinque motivi ed in particolare:

- col primo (rubricato «violazione art. 2901 c.c. ... in ordine all'esperibilità dell'azione revocatoria anche quando il credito manchi della certezza, della liquidità e della esigibilità e quindi anche quando si tratti di credito eventuale e/o condizionato o di

aspettativa e/o ragione di credito») lamentano che erroneamente è stata esclusa dalla corte territoriale l'esperibilità della revocatoria in presenza di una mera aspettativa e/o ragione di credito da accertare giudizialmente, come nella specie, in cui il credito per il rimborso delle spese di mantenimento e per il concorso a quello futuro già sussisteva, come dimostrato dall'avvio del giudizio civile in tempo anteriore;

- col secondo [rubricato «violazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c. e all'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con violazione in via derivata dell'art. 2901, comma 1), n. 1), c.c., il tutto ex art. 360 n. 5) e n. 3) c.p.c., con riguardo all'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto impugnato per revocatoria e alle conseguenti condizioni soggettive per l'esercizio della revocatoria»], deducono che, poiché occorre riferirsi alla data in cui era insorta l'aspettativa (anteriore quindi al suo riconoscimento in giudizio, solo questo effettivamente successivo), il credito era da qualificarsi anteriore rispetto all'atto e, quindi, doveva considerarsi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori;

- col terzo [rubricato «violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo»], adducono l'erroneità dell'esclusione, da parte della corte d'appello, della conoscibilità della sussistenza del credito cautelato o comunque la scorrettezza dell'impostazione che esigeva la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore (che pure era stata data per scontata), anziché la sola consapevolezza del pregiudizio: comunque ribadendo la sufficienza, quale oggetto della tutela, di una mera aspettativa o ragione di credito non ancora accertata;

- col quarto [rubricato: «violazione degli artt. 342 c.p.c. e/o 132 n 4) c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c., omesso esame



di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con violazione dell'art. 360 n. 5) c.p.c. e, per conseguenza, dell'art. 2901, comma 1) n. 2) c.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.», contestano la conclusione della carenza di prova, osservando doversi qualificare meramente apparente la motivazione sul punto, in presenza invece di molti elementi dedotti come specifico motivo di appello: la concatenazione vendita azienda – riacquisto villa – rivendita villa; la mancata presa di possesso della villa da parte degli acquirenti; l'entità vile del prezzo; la carenza di accessi alla villa da parte degli acquirenti; il carattere simulato di un furto per costringere l'attrice a lasciare la villa; la mancata permanenza della villa nell'ambito aziendale; l'unicità del fine – e sua conoscenza da parte degli acquirenti – del (omissis) nel senso di fuggire all'estero per sposare altra straniera);

- con il quinto ed ultimo [rubricato: «violazione degli artt. 2727, 2729, 2901, comma 1), n. 2), c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all'esistenza, negata dalla Corte di merito, anche della *participatio* del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, quand'anche non necessaria, trattandosi di atto di vendita posteriore al sorgere del credito»], infine, la (omissis) e il (omissis) sostengono che, poiché il rapporto di convivenza era cessato nei primi mesi del 2002 e la prima si era subito attivata per farsi riconoscere l'assegno di mantenimento, il credito era insorto prima dell'atto di disposizione; e che c'erano comunque elementi presuntivi idonei a desumere la prova della *participatio* degli acquirenti, cioè quelli già esaminati col quarto motivo (conclusi da sostanziale inutilizzazione del bene per oltre sedici anni);

deve dapprima negarsi rilievo al mancato coinvolgimento di (omissis) : egli è stato parte in causa in primo e secondo grado, ma, benché tanto si ricavi solo in via indiretta dagli atti di causa, solo quale interventore adesivo alle ragioni della convenuta originaria Azienda Agricola, evidentemente società semplice tra lui

stesso e l'altro socio (omissis) , sicché nei suoi confronti la causa è evidentemente da qualificarsi scindibile e, atteso il tempo trascorso dalla proposizione dell'impugnazione e dalla pubblicazione della sentenza gravata, non vi è più nemmeno motivo di applicare l'art. 332 cod. proc. civ.;

correttamente vanno qualificati meri intimati (omissis) (interventore volontario in primo grado - con atto 11/07/2008: v. pag. 7 sentenza di primo grado, n. 559 del 19/03/2015 del Tribunale di Perugia - per esperire autonoma azione revocatoria e soccombente anche lui davanti al tribunale) e, a seguito di notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in evidente rispetto dei relativi presupposti e formalità, (omissis) ;

sia pure mediante una loro congiunta disamina e previa opportuna riqualificazione della censura come complessivamente spiegata, i motivi primo, secondo e terzo vanno ritenuti fondati;

invero, malamente la corte territoriale indaga sull'elemento soggettivo del terzo quale *participatio* sull'erroneo presupposto della posteriorità del credito rispetto all'atto revocando, ritenendo che il credito alla contribuzione al mantenimento del figlio possa dirsi sorto solo con l'eventuale provvedimento giudiziale e quindi in tempo di certo successivo alla compravendita stessa, nonostante la relativa domanda fosse a quest'ultima anteriore;

ora, è vero che si è esclusa la legittimazione proprio all'azione revocatoria in capo all'aspirante all'assegno di mantenimento prima del provvedimento presidenziale e che il relativo credito è stato reputato come insorgente con quest'ultimo (Cass. 07/03/2017, n. 5618), ma il principio non può sorreggere la conclusione della corte territoriale;

infatti, detto principio: da un lato, è stato enunciato senza specifico riferimento all'elemento soggettivo del terzo rilevante ai fini dell'azione revocatoria; dall'altro lato e soprattutto, si riferisce




al diverso istituto dell'assegno correlato all'incoato procedimento di separazione personale dei coniugi, sicché deve coordinarsi allora:

- in via preliminare, col generale principio per il quale l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo (per tutte: Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 04/05/2000, n. 5586; Cass. 26/09/1987, n. 7285);

- da una parte, con la corrente affermazione della sufficienza, per l'attivazione della tutela del creditore con l'*actio pauliana*, della sussistenza dei presupposti del credito, in particolare non rilevando la data dell'accertamento giudiziale (per limitarsi alle più recenti, che pure richiamano principi affermati da lunghissimo tempo: Cass. ord. 05/09/2019, n. 22161; Cass. ord. 26/11/2019, n. 30737);

- d'altra parte, col generale principio della sufficienza della proposizione della domanda giudiziale prima dell'atto revocando, non potendo ridondare a danno di chi ha ragione il tempo necessario a far valere il diritto (in tal senso, proprio in materia di assegno di mantenimento: Cass. 11/04/2000, n. 4558) e di norma retroagendo, per le pronunce dichiarative, l'effetto della sentenza al tempo della proposizione della domanda;

- infine, se non in via dirimente, con lo specifico principio proprio della materia familiare, per il quale la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell'altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. 

03/11/2004, n. 21087; Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 20/08/1997, n. 7770);

pertanto, essendo pacifico che almeno la proposizione della domanda giudiziale di condanna del padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento è temporalmente anteriore rispetto all'atto di disposizione, ai fini dell'elemento soggettivo da verificare nella fattispecie un tale atto va qualificato successivo all'insorgenza della ragione di credito;

ne consegue che non era necessaria la prova della *participatio*, bastando in capo al terzo la mera consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie (*scientia damni*), sicché a questo andava specificamente rivolta l'intera analisi del compendio probatorio;

poiché tanto non è avvenuto, la gravata sentenza va cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: «poiché il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell'altro genitore al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente, ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece pure la prova della *participatio fraudis* e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito»;

a tanto consegue l'assorbimento in senso tecnico del quarto e del quinto motivo, dovendo il giudice del rinvio, che si individua nella medesima corte territoriale in diversa composizione e a cui si demanda pure di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in relazione all'andamento complessivo della lite, rivalutare il

materiale probatorio alla luce di quanto effettivamente a tal fine necessario e, comunque, non focalizzandosi sulla dolosa preordinazione, ma esclusivamente sulla consapevolezza generica del pregiudizio per le ragioni dei creditori in capo alla controparte dell'atto di disposizione oggetto della revocatoria;

l'accoglimento, sia pur parziale, del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione;

p. q. m.

accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, pure per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma addì 11/09/2020.

Il Presidente

(Danilo Sestini)



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **16 NOV 2020**

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA